IL CONTENZIOSO CLIMATICO NAZIONALE E INTERNAZIONALE: QUESTIONI APERTE E NUOVE TENDENZE

Atti del Convegno tenutosi presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Siena l'11 novembre 2024

a cura di

Ornella Feraci

FIRENZE UNIVERSITY PRESS

USiena PRESS

STRUMENTI DEL DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA DI SIENA
ISSN 3035-5656 (PRINT) | ISSN 3035-5842 (ONLINE)
– 8 –

STRUMENTI DEL DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA DI SIENA

Editor-in-Chief

Mario Perini, University of Siena, Italy

Scientific Board

Gian Domenico Comporti, University of Siena, Italy
Mauro Guerrini, University of Florence, Italy
Stefania Ninatti, University of Milano-Bicocca, Italy
Andrea Pisaneschi, University of Siena, Italy
Emanuele Stolfi, University of Siena, Italy

Il contenzioso climatico nazionale e internazionale: questioni aperte e nuove tendenze

Atti del Convegno tenutosi presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Siena l'11 novembre 2024

a cura di
Ornella Feraci

FIRENZE UNIVERSITY PRESS | USIENA PRESS
2026

Il contenzioso climatico nazionale e internazionale: questioni aperte e nuove tendenze : atti del Convegno tenutosi presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Siena l'11 novembre 2024 / a cura di Ornella Feraci. – Firenze : Firenze University Press ; Siena : USiena PRESS, 2026.
(Strumenti del Dipartimento di Giurisprudenza di Siena ; 8)

https://books.fupress.com/isbn/9791221510904

ISSN 3035-5656 (print)
ISSN 3035-5842 (online)
ISBN 979-12-215-1089-8 (Print)
ISBN 979-12-215-1090-4 (PDF)
ISBN 979-12-215-1091-1 (ePUB)
ISBN 979-12-215-1092-8 (XML)
DOI 10.36253/979-12-215-1090-4

Graphic design: Alberto Pizarro Fernández, Lettera Meccanica SRLs

La pubblicazione è stata possibile grazie al contributo specifico dell'Università di Siena per il supporto all'Open Access e a fondi del Dipartimento di Giurisprudenza.

Peer Review Policy
Peer-review is the cornerstone of the scientific evaluation of a book. All FUP - USiena PRESS's publications undergo a peer-review process by external experts under the responsibility of the Editorial Board and the Scientific Boards of each series (DOI 10.36253/fup_best_practice.3).

Referee List
In order to strengthen the network of researchers supporting FUP - USiena PRESS's evaluation process, and to recognise the valuable contribution of referees, a Referee List is published and constantly updated on FUP - USiena PRESS's website (DOI 10.36253/fup_referee_list).

USiena PRESS Editorial Board
Roberta Mucciarelli (President), Guido Badalamenti, Federico Barnabè, Paola Bernardini, Massimiliano Guderzo, Federico Rossi, Simona Saponara, Marta Bellucci (Managing Editor).

Best Practice in Scholarly Publishing (DOI 10.36253/fup_best_practice)

The online digital edition is published in Open Access on www.fupress.com.

Content license: except where otherwise noted, the present work is released under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode). This license allows you to share any part of the work by any means and format, modify it for any purpose, including commercial, as long as appropriate credit is given to the author, any changes made to the work are indicated, derivative works are licensed under the same license and a URL link is provided to the license.

Metadata license: all the metadata are released under the Public Domain Dedication license (CC0 1.0 Universal: https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/legalcode).

© 2026 Author(s)

Published by Firenze University Press and USiena PRESS

Powered by Firenze University Press
Università degli Studi di Firenze
via Cittadella, 7, 50144 Firenze, Italy
www.fupress.com

This book is printed on acid-free paper
Printed in Italy

Sommario

Introduzione 7
Ornella Feraci

Indirizzi di saluto 9
Mario Perini

I SEZIONE
IL CONTENZIOSO CLIMATICO INTERNAZIONALE

Introduzione 13
Laura Pineschi

Corti internazionali e cambiamento climatico: sfide e prospettive 21
Riccardo Pavoni

La sentenza *Verein KlimaSeniorinnen Schweiz e al. c. Svizzera:* considerazioni sul rapporto tra politica e Corti 29
Valeria Piergigli

Il contenzioso climatico orizzontale: questioni internazionalprivatistiche sulla legge applicabile 49
Ornella Feraci

FUP Best Practice in Scholarly Publishing (DOI 10.36253/fup_best_practice)

Ornella Feraci (edited by), *Il contenzioso climatico nazionale e internazionale: questioni aperte e nuove tendenze. Atti del Convegno tenutosi presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Siena l'11 novembre 2024*, © 2026 Author(s), CC BY-SA 4.0 published by Firenze University Press and USiena PRESS, ISBN 979-12-215-1090-4, DOI 10.36253/979-12-215-1090-4

II SEZIONE
IL CONTENZIOSO CLIMATICO NAZIONALE: PROSPETTIVE PRIVATISTICHE

Il contenzioso climatico nel prisma delle nuove generazioni 65
Barbara Pozzo

Interessi e valori nella grande società azionaria: la *corporate sustainability due diligence directive* (CSDD) e l'approccio europeo al capitalismo sostenibile 71
Iacopo Donati

Responsabilità per danno climatico e rimedi civilistici: l'apporto della comparazione giuridica 81
Alessandro Palmieri

Il contenzioso climatico in Italia prima e dopo l'intervento delle Sezioni Unite (Cass. sez. un. 21 luglio 2025 n. 20381) 89
Giuliano Scarselli

Clima e diritto privato: tendenze giurisprudenziali attuali 107
Gianluca Navone

Clima e diritto privato: aspetti rimediali 113
Chiara Angiolini

III SEZIONE
IL CONTENZIOSO CLIMATICO NAZIONALE: PROSPETTIVE PUBBLICISTICHE

Contenzioso climatico e separazione dei poteri 123
Filippo Donati

Origini e sviluppi del costituzionalismo ecologico: uno sguardo comparato 129
Giammaria Milani

Contenzioso climatico, potere e giurisdizione amministrativa 137
Simone Lucattini

La disciplina degli eco-delitti nella Direttiva UE 2024/1203 147
Dario Micheletti

Evoluzione normativa e dei modelli di configurazione dei reati ambientali 153
Dario Guidi

Note sugli autori 163

La disciplina degli eco-delitti nella Direttiva UE 2024/1203

Dario Micheletti

Abstract: The paper analyses some of the most innovative aspects of the rules on eco-crimes set out in EU Directive 2024/1203, which is aimed to harmonise and tighten criminal penalties for environmental offences in all Member States of the European Union.

Keywords: EU Directive 2024/1203, eco-crimes, environmental criminal law

1. Il 20 maggio 2024 è entrata in vigore la Direttiva UE 2024/1203 avente ad oggetto «norme minime per la definizione dei reati e delle sanzioni al fine di tutelare più efficacemente l'ambiente, nonché per le misure finalizzate alla prevenzione e al contrasto della criminalità ambientale e all'applicazione efficace del diritto ambientale dell'Unione» (art. 1). Il testo è composto di una trentina di articoli, cui si aggiungono numerosi considerando dal pregnante valore interpretativo, che mirano ad armonizzare la disciplina dei reati ambientali all'interno delle legislazioni penali nazionali (elemento di criticità delle precedenti direttive) prevedendo una tutela maggiormente cogente, ispirata ai principi di precauzione e prevenzione, e finalizzata al ripristino, o comunque a un ristoro del danno ambientale cagionato, secondo il criterio del «chi inquina paga».

Una disciplina quindi assai complessa e articolata, tale da giustificare un lungo termine di recepimento da parte degli Stati, che scadrà il 21 maggio 2026.

La direttiva si sviluppa lungo quattro direttrici principali: *i)* sostituisce le direttive preesistenti (n. 2008/99/CE; n. 2009/123/CE) ponendosi come unica disciplina vigente così da evitare incertezze e dubbi interpretativi; *ii) i*ncrementa significativamente il novero dei reati ambientali che ciascuno Stato dovrà prevedere (tanto che nel nostro codice le fattispecie penali a tutela dell'ambiente saranno per lo meno raddoppiante raggiungendo la ventina); *iii)* rafforza le sanzioni penali per i comportamenti maggiormente lesivi; *iv)* rinnova la centralità della responsabilità delle persone giuridiche ai fini di una maggiore effettività della tutela.

Dario Micheletti, University of Siena, Italy, dario.micheletti@unisi.it, 0000-0002-9947-7444

Referee List (DOI 10.36253/fup_referee_list)
FUP Best Practice in Scholarly Publishing (DOI 10.36253/fup_best_practice)

Dario Micheletti, *La disciplina degli eco-delitti nella Direttiva UE 2024/1203,* © Author(s), CC BY-SA 4.0, DOI 10.36253/979-12-215-1090-4.20, in Ornella Feraci (edited by), *Il contenzioso climatico nazionale e internazionale: questioni aperte e nuove tendenze. Atti del Convegno tenutosi presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Siena l'11 novembre 2024*, pp. 147-152, 2026, published by Firenze University Press and USiena PRESS, ISBN 979-12-215-1090-4, DOI 10.36253/979-12-215-1090-4

2. Non potendo dettagliatamente analizzare in questa sede un così ampio complesso normativo, valga limitarsi a segnalare alcuni degli aspetti maggiormente innovativi rispetto al vigente diritto penale ambientale nazionale.

Anzitutto le fattispecie di reato: che sono elencate nell'art. 3 della direttiva UE 2024/1203, a cui si aggiungono le ipotesi di *istigazione, favoreggiamento, concorso e tentativo p*reviste dall'art. 4 per alcuni reati espressamente indicati.

Comunque sia, in termini generali, l'illiceità base di tutti gli illeciti è circoscritta dal contrasto della condotta con provvedimenti legislativi, regolamentari della UE o amministrativi nazionali che siano attuativi della disciplina dell'Unione. Si tratta di una ventina fattispecie incriminatrici dolose, che, nei casi più gravi, sono punibili anche se poste in essere per grave negligenza (distruzione di ecosistemi o di habitat; danni diffusi e rilevanti, irreversibili o duraturi alla qualità dell'aria, del suolo e delle acque). Ciò precisato, in tutti i casi in cui la tipicità penale s'incentra sulla elusione del controllo della pubblica amministrazione competente (ad es. svolgimento di un'attività senza richiesta di autorizzazione), la direttiva si premura di equiparare la mancanza di autorizzazione alla illegittimità della stessa in quanto conseguita con modi fraudolenti o mediante corruzione, estorsione, coercizione o «qualora violi palesemente i pertinenti requisiti normativi sostanziali». Una soluzione cui già il nostro diritto vivente era pervenuto seppure in tensione con il principio di stretta legalità.

3. Un altro tratto che accomuna tutte le fattispecie di reato previste dall'art. 3 è rappresentato dal carattere offensivo della condotta rispetto all'ambiente nelle sue componenti specifiche: aria, suolo, acqua, fauna, flora, specie, habitat, ecosistemi. Un bene giuridico che può essere offeso, stando alle ipotesi previste, tramite due modalità d'azione, anche se gli Stati membri hanno il potere di configurare *altri reati in aggiunta a* quelli indicati e di inserire *una disciplina più rigorosa d*i quella prevista dalla direttiva.

Al momento, una prima modalità è legata all'attività umana di utilizzo, ancora diffuso, di sostanze in senso lato 'pericolose' (sostanze chimiche, miscele, materie, energia, radiazioni ionizzanti, composti di mercurio, sostanze radioattive…) oppure ad attività umane egualmente potenzialmente dannose come: raccolta, trasporto, trattamento, spedizione, commercio di materiali come rifiuti, attività di riciclaggio di navi, scarichi di sostanze inquinanti da navi. Solo in due casi [lett. *s)* e lett. *t)*, art. 3] si contemplano condotte che incidono su fenomeni più generali (fascia di ozono e gas fluorurati a effetto serra).

Una seconda modalità lesiva riguarda condotte umane direttamente incidenti sulla natura, a prescindere da sostanze pericolose impiegate. Si tratta delle fattispecie a condotta libera (come quelle della lett. q che si riferisce a «qualsiasi condotta che provochi il deterioramento di un habitat all'interno di un sito protetto») ovvero attività specifiche come quelle estrattive di acqua (v. lett. m).

4. La direttiva non manca inoltre di tutelare la biodiversità. A tal riguardo, va segnalata l'incriminazione delle condotte di uccisione, distruzione, prelievo, possesso, commercializzazione, offerta a scopi commerciali di uno o più esemplari

di specie animali e vegetali selvatiche protette ed elencate nell'allegato IV della direttiva n. 92/43/CEE. Si tratta di un elenco quanto mai nutrito, e nondimeno indispensabile a garantire la tassatività delle fattispecie di reato. La protezione si estende peraltro anche alle specie dell'allegato V della stessa direttiva, «quando sono assoggettate alle stesse misure adottate per le specie dell'allegato IV». La tutela penale riguarda anche la conservazione degli uccelli viventi allo stato selvatico nel territorio europeo, con una distinta direttiva, la n. 2009/147/CE, ma la condotta non è penalmente punibile se riguarda «quantità trascurabile di esemplari».

Nella stessa prospettiva, al punto *o,* è prevista l'incriminazione del commercio e dell'importazione di specie animali e vegetali selvatiche, di cui al regolamento CE n. 338/97 ed agli Allegati A, B, C, i quali si riferiscono a parti o prodotti derivati da essi. In tal caso, gli Stati dell'Unione possono decidere di escludere la punibilità per le condotte che riguardano «quantità trascurabili di tali esemplari» secondo una determinazione rimessa alla legislazione nazionale.

D'altro canto, si punisce anche l'introduzione di specie aliene esotiche invasive (punto *r*). L'obiettivo è chiaramente quello di evitare che il rilascio nell'ambiente locale e la loro diffusione finisca per compromettere l'habitat e la fauna ittica o terreste come si è purtroppo verificato più volte in tempi recenti. Basti considerare i casi del pesce siluro, del granchio blu, delle nutrie, eccetera.

5. Forse, la novità di maggiore rilievo della Direttiva UE 2024/1203 è costituita dalla previsione del delitto di ecocidio: un reato già previsto esplicitamente da altri ordinamenti europei (ad esempio la Francia) e che almeno formalmente non annovera il nostro ordinamento anche se, come si vedrà, la nuova fattispecie tende ad occupare lo stesso ambito applicativo del delitto di disastro ambientale.

L'obiettivo è quello di mettere a fuoco il più grave dei reati ambientali, quello che comporta un danno ecosistemico di enorme entità sino a mettere a repentaglio le possibilità di vita per l'uomo, la flora e la fauna. Una situazione sempre più probabile alla luce dell'attuale sviluppo produttivo e delle attività antropiche in generale, tra cui *in primis* quelle belliche.

È infatti proprio in relazione all'attività bellica che si iniziò a parlare di ecocidio. Basti considerare il Vietnam, flagellato da una guerra condotta con armi non convenzionali particolarmente lesive dell'ambiente, come il napalm o l'Agente Orange, un erbicida a base di diossina, che l'esercito statunitense utilizzava copiosamente per distruggere le foreste e ridurre il rischio di imboscate). Per questo, pochi anni dopo la fine del conflitto, il primo ministro svedese Olof Palme, nel suo discorso di apertura della *Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente umano,* non esitò a definire la guerra del Vietnam come un vero e proprio *ecocidio.* Non sorprende dunque che proprio il Vietnam sia una delle prime Nazioni ad avere introdotto questa particolare fattispecie di reato.

6. Se in termini storici e naturali, il fenomeno di un danno ambientale talmente pervasivo da compromettere, in una determinata zona, la vita dell'uomo della flora e della fauna è quanto mai tangibile, giuridicamente sorge il problema di definirlo con precisione, specie se tale fattispecie si presta a definire un fatto di

reato. Si spiega così l'elevato numero di atti internazionali, di giuristi e di legislazioni interne che si sono cimentate in questo compito definitorio al fine di cogliere il limite minimo di un siffatto macroevento.

Impossibile in questa sede ripercorrere tutte le varie soluzioni proposte. Conviene piuttosto limitarci a illustrare la soluzione adottata dalla Direttiva UE 1203/2024: la quale non definisce un specifico e autonomo delitto di ecocidio, ma opta per una soluzione del tuto particolare, che viene spiegata dal Considerando n. 21, ove si prevede che «I reati relativi a condotte intenzionali elencati nella presente direttiva possono comportare conseguenze catastrofiche, come inquinamento diffuso, incidenti industriali con gravi effetti sull'ambiente o incendi boschivi su vasta scala». Ove questi reati «provochino la distruzione di un ecosistema di dimensioni o di valore ambientale considerevoli o di un habitat all'interno di un sito protetto, oppure provochi[no] danni diffusi e rilevanti, irreversibili o duraturi a tali ecosistema o habitat, o alla qualità dell'aria, del suolo o dell'acqua, tali reati che hanno provocato conseguenze catastrofiche dovrebbero costituire reati qualificati e, pertanto, dovrebbero essere puniti con sanzioni più severe rispetto a quelle applicabili nei casi di reati diversi da quelli definiti nella presente direttiva».

In pratica, l'ecocidio è stato pensato dalla Direttiva come 'reato qualificato' d'evento, che si configura ogni qual volta una qualsiasi delle condotte indicate dal comma 2 dell'art. 3 provoca almeno uno dei due seguenti risultati: a) distruzione di un ecosistema di dimensioni o di valore ambientale considerevoli o di un habitat all'interno di un sito protetto o danni diffusi e rilevanti, irreversibili o duraturi, a tale ecosistema o habitat; b) danni diffusi e rilevanti, irreversibili o duraturi alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque.

7. La soluzione prescelta dalla Direttiva suggerisce alcune considerazioni anche di carattere critico. Anzitutto, se tutti i reati possono scadere in ecocidio, se ne desume che la soglia d'ingresso di questo grave reato è amplissima, così da renderlo, in sostanza, un reato causalmente orientato. Né la restrizione prevista dell'art. 3, comma 1 – secondo cui i fatti per essere penalmente rilevanti devono essere illeciti alla luce del diritto comunitario in materia ambientale ex art. 191 par. 1 del Trattato fondamentale o di una normativa nazionale che ne dà attuazione – si presta a una sensibile forma di contenimento. Anzi, stante l'ampiezza del riferimento normativo, la si può considerare una limitazione apparente.

A ciò si aggiunga che taluni concetti utilizzati dalla definizione dell'evento qualificatore dell'ecocidio sono coì vaghi da avere richiesto di essere a loro volta definiti: ad es. 'ecosistema': «complesso dinamico di comunità di piante, animali, funghi e microrganismi e del loro ambiente non vivente che, mediante la loro interazione, formano un'unità funzionale, e comprende tipi di habitat, habitat di specie e popolazioni di specie»; 'habitat all'interno di un sito protetto'; habitat di specie per cui una zona è classificata come zona di protezione speciale a norma dell'art. 4, par. 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o habitat naturale o habitat di specie per cui un sito è designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, par. 4, della direttiva 92/43/CEE o per cui un sito è classificato come di importanza comunitaria a norma dell'art. 4, par. 2, della direttiva 92/43/CEE.

Senza considerare, sempre in chiave di determinatezza, il problema degli «indici quantitativi» della definizione: cosa vuol dire «considerevole», o danni diffusi e rilevanti? Irreversibile è un termine pienamente afferrabile, ma il concetto di «duraturi»?

Si badi bene: l'incertezza di questi parametri non si traduce solo in una disagevole messa a fuoco della fattispecie qualificata di ecocidio, ma può complicare anche la distinzione con quelle fattispecie base che già s'incentrano su un giudizio di gravità. Così, se la maggior parte delle fattispecie base presentano già il danno rilevante come tratto identitario di tipicità, quest'ultimo indice non può essere ovviamente considerato un coefficiente discretivo idoneo a conferire all'ecocidio un volto differenziale.

L'unico criterio selettivo e distintivo dell'ecocidio sembra allora essere quello spaziale: ovvero l'ampiezza e la diffusività delle conseguenze.

8. Ma il problema principale della nuova fattispecie di reato riguarda il criterio d'imputazione soggettivo e la sua compatibilità con il principio di personalità della responsabilità penale previsto dall'art. 27 Cost.

Anzitutto, v'è da chiedersi se la direttiva preveda anche l'ecocidio colposo.

Di certo esso non è enunciato. Tuttavia, non mancano interpreti che lo desumono dal combinato disposto dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 3. V'è chi ritiene infatti che l'art. 4, nell'estendere a talune specifiche fattispecie del comma 2 la responsabilità per colpa, abbia richiamato non solo la loro ipotesi base, ma implicitamente anche la loro ipotesi qualificata di ecocidio prevista al comma 3.

Sennonché tale ricostruzione si espone a diverse obiezioni, che dovrebbero suggerire al legislatore nazionale di non sentirsi obbligato dalla direttiva a introdurre l'ecocidio colposo, tanto più che essa si porrebbe in contrasto con una stringente lettura del principio di personalità della responsabilità penale.

Ad ogni buon conto, va sottolineato che nel considerando 21, quello che riguarda l'ecocidio, il legislatore europeo si riferisce solo ai «*reati relativi a condotte intenzionali elencati nella presente direttiva*». L'indicazione è chiara e non pare la si possa ribaltare dalla macchinosa interpretazione secondo cui il comma 4 dell'art. 3, nel richiamare il comma 2 di tale articolo si sarebbe implicitamente riferito anche il comma 3. Il ragionamento è più fondatamente ribaltabile, giacché se il comma 4 dell'art. 3 ha richiamato solo il comma 2, pur avendo ben presente il comma 3, che lo precedeva, ciò significa che il non avere richiamato quest'ultimo costituisce una deliberata opzione politica, in linea con il considerando già citato.

A tutto concedere, è l'insidiosità di una fattispecie qualificata di ecocidio colposo a destare perplessità. Una soglia di tipicità così ampia come quella che è stata prescelta dal legislatore europeo per l'ecocidio (v. *supra* §7) fa sì che se ne possano agevolmente integrare i presupposti oggettivi senza che vi sia il requisito della intenzionalità a frenare l'abbrivio dell'imputazione. Se così è, nella prospettiva colposa perorata da alcuni, si otterrebbe che questa blanda ipotesi colposa di partenza potrebbe trascinare il soggetto verso le gravi conseguenze punitive previste per l'ecocidio sol per una serie di concause indipendenti senza

che la responsabilità possa essere minimamente contenuta dall'accertamento di volontarietà del disvalore d'evento.

Né conforterebbe il fatto che la responsabilità dell'agente sarebbe in tal caso circoscritta alla «negligenza grave». Al di là della disagevole definibilità di tale concetto – che il legislatore europeo rimette alle legislazioni interne (v. considerando n. 27) – resterebbe l'agevole manipolabilità processuale dei parametri di gravità della negligenza: il che incrementerebbe in modo esponenziale la componente di fortuito che contraddistingue da sempre la responsabilità colposa.